

chè la credo più atta a togliere la fiducia nel Governo. Appunto perchè, non portando una privazione alla libertà, paiono misure meno violente, avverrà forse che gli agenti inferiori del Governo più facilmente si risolvano a questi atti, e quando si ripetessero, noi avremmo un cumulo di rancori, di odii contro il Governo, che l'affievolirebbe assai più che la mancanza dell'articolo di legge che ci è proposto.

**RATTAZZI**, ministro dell'interno. Debbo fare un'osservazione sulla dichiarazione che ho fatto quest'oggi, quando ho detto che non mi opponeva all'emendamento del deputato Boncompagni. Nel protestare di non dissentire che la facoltà che si concedeva al Governo dovesse intendersi sotto la responsabilità de' suoi agenti, ho detto che questa dichiarazione altro non faceva che sanzionare un principio, già dalla natura stessa di quell'articolo derivante, perchè qualunque facoltà che si concede al Governo, ancorchè non venga espressa nell'atto in cui la facoltà si concede, tuttavia s'intende concessa sotto la responsabilità del Governo, nè può disgiungersi la responsabilità dall'esercizio della facoltà che al Governo vien data. Ma con ciò non fu e non è mia intenzione di sovvertire la natura e gli effetti di questa responsabilità, non fu e non è mio pensiero che la responsabilità debba ricadere sopra coloro che non fossero gli autori dell'atto, anzi ho sempre creduto che il deputato Boncompagni intendesse precisamente mirare contro l'autore dell'atto, cioè contro colui il quale avesse fatto esercizio di queste facoltà, non contro gli agenti subalterni, i quali altro non avessero fatto che attenersi agli ordini ricevuti dal ministro. Al quale riguardo non basta la distinzione tra il caso in cui l'ordine sia partito direttamente dal Ministero per l'arresto di un individuo, ed il caso in cui l'ordine dell'arresto sia stato spiccato da un agente subalterno. Ognuno sa che il Governo esercita le facoltà che gli sono concesse non sempre individualmente e direttamente. Il più delle volte egli le esercita colle istruzioni che dirama agli agenti subalterni; quindi, se il Governo dà un'istruzione affinché si proceda all'arresto od a visite domiciliari in certi determinati casi che gli agenti subalterni debbono eseguire, quando gli agenti si attengano a queste istruzioni, certamente non vi possono essere intaccati nel loro atto mentre non fanno altro che attenersi agli ordini che riceveranno, perchè altrimenti sarebbe impossibile l'esercizio della macchina governativa, sarebbe in facoltà dell'agente subalterno l'investigare se l'ordine ricevuto sia o no conforme alle facoltà che il Governo può avere. Certamente, se l'ordine in questo caso parte da un agente subalterno, non potrebbe essere sottoposto a procedimento; sarebbe soltanto il ministro il quale ha date le istruzioni che deve rispondere dell'esercizio dell'autorità che gli viene concessa. Ora, se il signor deputato Boncompagni mirasse anche in questo caso a contemplare l'agente subalterno, dichiaro che non potrei per nulla acconsentire a questo emendamento, ma dovrei anzi assolutamente oppormi.

Nel caso poi che il ministro stesso dia ordine di un arresto, allora è certo ch'egli stesso dovrebbe personalmente rispondere se le istruzioni date non fossero conformi a giustizia, non fossero consentanee alla necessità dello Stato.

Lo eccito adunque a dare una spiegazione, se egli intenda con quest'emendamento di colpire la responsabilità ne' termini generali, ed allora non ho alcuna difficoltà ad accettarla; ma se invece mirasse a spostare questa responsabilità, allora mi vi oppongo.

Quanto alle visite domiciliari, il deputato Boncompagni disse che bene spesso era impossibile il procedere celeremente alle visite domiciliari; soggiunse che se una visita non può aver luogo quest'oggi, potrà egualmente aver luogo l'in-

domani, e che per conseguenza non vi è alcun bisogno di concedere la facoltà che vi si proceda senza avere l'autorizzazione del potere giudiziario.

A ciò rispondo che il più delle volte è il caso in cui si debba procedere colla massima celerità, massime ne' momenti in cui siamo; se oggi non si procede ad una visita domiciliare, bene spesso avverrà che il giorno successivo qualunque visita che si faccia rimarrà senza frutto.

Se dunque la necessità dell'autorizzazione giudiziaria può richiedere una perdita di tempo, forza è che si debba in certi casi omettere.

**BONCOMPAGNI**. Io dichiaro che la mia opinione sulla responsabilità degli agenti del Governo è assolutamente la stessa che quella espressa dal signor ministro dell'interno; io non vedo mai libertà d'azione in un agente del Governo, il quale agisce in seguito ad ordini dei superiori, o quest'ordine sia dato per un caso specifico, o sia compreso in un'istruzione generale; l'agente non deve esaminare, l'agente deve eseguire. Se l'ordine dà luogo a responsabilità, la responsabilità deve salire a chi ne ha dato l'ordine. Se l'ordine spiccò dal Ministero, cada su esso; se spiccò da un agente superiore, ma inferiore al ministro, cada su questo.

In quanto all'altra quistione delle visite domiciliari, io non entrerei più nelle considerazioni che possono rendere opportuno o no il dare questa facoltà al Governo; osserverò soltanto che, se io ho detto che non premeva che queste visite fossero fatte l'oggi od il domani, non l'ho detto in un modo assoluto, ho detto ne' casi in cui (o almeno ho inteso dirlo in questo senso; forse mi sarò spiegato diversamente nella rapidità dell'eloquio) non vi è qualche probabile indizio di una trama contro la sicurezza dello Stato, allora non c'è premura che si faccia più o meno sollecitamente la perquisizione; intendendo dire sollecitamente di giorni, di ore. Non c'è la stessa urgenza che può esservi nell'arresto d'una persona pericolosa, la quale può sovvertire tutto lo Stato quando ella rimanga libera della sua azione; difficilmente perciò vedo questa urgenza di procedere alle visite domiciliari nei casi in cui non si abbiano indizi che possano dar luogo ad un procedimento giuridico.

*Varie voci. Ai voti!*

**IL PRESIDENTE**. Se la Camera desidera di passare ai voti, comincerò a mettere ai voti l'emendamento del deputato Brofferio.

**BROGLIO**. È necessario che la Commissione formoli la sua proposizione?

*Varie voci. No! no!*

**RATTAZZI**, ministro degli interni. Vorrei fare alcune osservazioni sulle parole: *altamente manifesta*, ecc.

Osservo che si tratta appunto di procedere all'arresto quando non sia ancora conosciuto il caso, perchè se l'arresto è manifesto, difficilmente può essere il caso di potervi procedere.

Dunque, se si ammettessero queste parole: *altamente manifesta la necessità di procedere all'arresto*, si renderebbe assolutamente inutile lo scopo cui mira la legge.

**IL PRESIDENTE**. Pongo ai voti il sotto-emendamento Brofferio alla prima parte dell'emendamento Boncompagni.

(Non è approvato.)

Resta a vedere che cosa si fa dell'emendamento Boncompagni.

**BONCOMPAGNI**. Domando la parola sull'ordine della votazione.

Questo emendamento consta di tre parti; ne chiedo la divisione.